

Decreto anticrisi. Limitato il nuovo obbligo di comunicazione dei dati fiscali

# Il volontariato «doc» al sicuro dal giro di vite

## Gli altri sodalizi devono provare lo status di «non commercialità»

Carlo Mazzini

In seguito alle modifiche, apportate dalla legge di conversione 2/2009, all'articolo 30 del Dl 185/2008, l'associazionismo vede divergere le proprie strade rispetto a un nuovo adempimento, cui non saranno tenute, tra le altre, le organizzazioni di volontariato "doc".

Le associazioni che operano in diversi settori possono agire in stato di "non commercialità" ai fini Ires e Iva anche quando vendono beni e servizi ai propri soci nel corso di attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali. La condizione di non commercialità - precedente al decreto legge - è condizionata al fatto che gli enti si conformino ad alcuni obblighi statuari imposti tanto dal Testo unico delle imposte sui redditi (Ires) quanto dalla legge Iva. La conformità richiesta è sia sostanziale che formale e riguarda l'esistenza nello statuto di clausole che richiedano l'assenza di scopo di lucro, la democraticità della struttura e la redazione di un rendiconto economico e finanziario annuale.

La novità introdotta dal Dl 185/2008, fermi restando gli ob-

blighi di cui sopra, consiste nella prescrizione imposta agli enti che usufruiscono di questa agevolazione di inviare per via telematica all'agenzia delle Entrate dati e notizie utili a comprendere se le associazioni mantengono o meno i requisiti richiesti dalla legge. L'invio del modello e la provata conformità dei dati forniti e delle notizie riportate rispetto alle richieste di legge consentiranno agli enti di tipo associativo di continuare ad avvantaggiarsi dello status di non commercialità per le attività di vendita ai soci.

Gli enti che, in sede di invio, riportassero dati non congrui potrebbero vedersi contestare, anche se solo in sede di successivo controllo, il decadimento dall'agevolazione. Invece, chi non invierà la modulistica potrebbe perdere, almeno a partire dal 2009, il diritto di decommercializzare i ricavi pervenuti dagli associati. Infatti, il testo di legge reca la doppia condizione del rispetto di certe norme statutarie e della trasmissione telematica delle notizie. La non esistenza del primo è accertabile solo a seguito di un controllo ulteriore, mentre il mancato invio - entro un termine ultimo ancora da fissare tramite un provvedimento dell'agenzia delle Entrate - potrebbe essere considerato causa ostativa all'accesso all'agevolazione.

In sede di conversione del decreto in legge, peraltro, sono state introdotte esenzioni da que-

## L'adempimento

### Chi è obbligato...

Associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, associazioni sportive dilettantistiche che svolgono anche attività commerciale, società sportive dilettantistiche, pro loco senza attività commerciali o che, esercitandole, non optano per l'applicazione della legge 398/91, associazioni religiose, politiche, sindacali e di categoria, organizzazioni di volontariato con attività commerciali diverse da quelle marginali

### ...e chi no

Organizzazioni di volontariato iscritte con eventuali attività commerciali e produttive marginali, pro loco che applicano la legge 398/91, associazioni sportive dilettantistiche che non svolgono attività commerciale

sto obbligo per alcune tipologie di organizzazioni. In particolare, si parla delle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri locali omonimi che, in relazione alle attività commerciali e produttive marginali, si sono conformate al Dm 25 maggio 1995; delle associazioni pro loco che - in pre-

senza di entrate di natura commerciale - optano per l'applicazione della legge 398/91; delle associazioni sportive dilettantistiche che non svolgono alcuna attività commerciale. Incidentalmente, si fa notare che le organizzazioni di volontariato che operano al di fuori del Dm 25 maggio 1995 (esercitando attività del tutto commerciale) decadono anche dallo status di Onlus.

L'universo interessato dal nuovo adempimento rimane variegato e assai ampio. Più di 200 mila enti dovranno informarsi, comprendere quali dati trasmettere, accedere autonomamente o attraverso un intermediario abilitato. Saranno obbligate le associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona; dovranno ottemperare all'obbligo anche le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono anche attività commerciale, le società sportive dilettantistiche, le pro loco che non hanno attività commerciali o che, esercitandole, non optano per l'applicazione della legge 398/91. Sono vincolate all'invio anche le associazioni religiose, politiche, sindacali e di categoria, nonostante che per tutte queste non si applichino le clausole sulla democraticità. In termini di sistema, il nuovo obbligo appare particolarmente gravoso per gli enti di dimensioni più ridotte, in quanto meno informati e raramente provvisti di supporto amministrativo adeguato.

